



Dicembre 2014

---

## Newsletter

# Origine e accordi di libero scambio

## Esportazione verso la Cina: Certificato di circolazione delle merci (CCM)

Per i CCM verso la Cina vigono particolari esigenze, illustrate nell'[ultima newsletter](#). Al fine di evitare inutili malintesi all'atto dell'importazione in Cina, si raccomanda quanto segue.

- Compilare a macchina (e non a mano) la prima pagina del CCM. Il retro, vale a dire la domanda vera e propria, rimane in Svizzera e pertanto può essere compilato anche a mano (e non in inglese).
- Evitare di fare correzioni (cancellazioni/aggiunte) sulla prima pagina del CCM.
- Effettuare le semplici aggiunte (senza cancellazioni) a macchina (stessi caratteri del resto del testo) e non a mano.

- In caso di dubbio, compilare un nuovo CCM.

Ciò vale soprattutto quando ci si accorge solo in occasione della dichiarazione d'esportazione che è necessario apportare ancora una correzione o un'aggiunta e il dichiarante doganale viene autorizzato dall'esportatore ad effettuare la correzione/aggiunta necessaria, e di regola questi non è in grado di effettuarla con lo stesso carattere. In questi casi è possibile rilasciare al dichiarante doganale una [procura](#).

Ovviamente dopo il visto da parte dell'ufficio doganale non è più possibile apportare alcuna correzione o aggiunta.

## Per forniture all'interno del territorio doganale svizzero è obbligatorio allestire le dichiarazioni dei fornitori?

Le dichiarazioni dei fornitori in territorio svizzero servono a trasmettere l'origine delle merci in vista di un'esportazione allo stato immutato di tali merci, rispettivamente in vista dell'impiego quale materiale per un prodotto da esportare, in Stati con i quali la Svizzera ha concluso un Accordo di libero scambio (ALS).

Non vige un obbligo di allestimento delle dichiarazioni dei fornitori.

Tuttavia, un fornitore che non allestisce dichiarazioni dei fornitori (perché non gli è materialmente possibile o perché non effettua i necessari chiarimenti) diventa molto meno interessante per i clienti che

esportano in Stati partner di libero scambio rispetto ad altri fornitori svizzeri che allestiscono (o possono allestire) le dichiarazioni in questione oppure eventualmente anche rispetto a fornitori di Stati partner di libero scambio che forniscono merci in Svizzera munite di prova dell'origine.

Come già spiegato nella [newsletter 2/13](#), nella pratica occorre limitare le dichiarazioni dei fornitori ai casi effettivamente necessari per non causare un inutile onere. Le dichiarazioni dei fornitori hanno senso solo se sono effettivamente necessarie agli esportatori.

Poco opportune sono ad esempio le dichiarazioni dei fornitori allestite in relazione ad un ipotetico ALS X, sebbene l'acquirente esporti solo nel quadro degli ALS Y e Z. Parimenti inutili sono le dichiarazioni dei fornitori per materiali impiegati per un prodotto che sulla scorta della lavo-

razione presso l'esportatore, ottiene l'origine svizzera, indipendentemente dal materiale impiegato. È pertanto necessario che l'esportatore e il fornitore svizzero chiariscano se, e in quale ambito, sono opportune le dichiarazioni dei fornitori.

## Imballaggi

Spesso, erroneamente, si pensa che solo il prodotto finito, e non l'imballaggio, sia determinante per stabilire l'origine. Va però detto che ogni imballaggio diretto (come anche ogni altro materiale) impiegato per la fabbricazione del prodotto deve essere preso in considerazione, a meno che non si tratti di un imballaggio puramente di trasporto.

Esempio:

Macchina del caffè per uso domestico della voce di tariffa 8516 in una scatola pieghevole stampata per la vendita al dettaglio (che va al consumatore finale).

In questo caso, dal punto di vista dell'origine, la macchina del caffè e la scatola pieghevole costituiscono un'unità. In questo senso nell'applicazione della lista

delle lavorazioni o trasformazioni anche la scatola pieghevole va considerata come materiale. Se la scatola non presenta un'origine ai sensi del relativo ALS va considerata come «elemento negativo» per la determinazione dell'origine.

Per contro, vanno esclusi gli imballaggi puramente di trasporto (p. es. cartoni contenenti 10 macchine per caffè nelle rispettive scatole pieghevoli) che servono solo per il trasporto fino, al massimo, all'ultimo venditore.

Ciò è importante anche in altri contesti: le scatole pieghevoli soggiacciono anche ad un eventuale divieto di drawback e vanno prese in considerazione nell'ambito delle disposizioni relative al cumulo nonché della valutazione delle lavorazioni minime.

## Origine in caso di lavorazione insufficiente

Per i prodotti realizzati con materiali di Paesi terzi e lavorati in Svizzera, ma non abbastanza per ottenere l'origine svizzera, alcuni esportatori si chiedono quale sia l'origine di tali prodotti.

La questione non si pone nel quadro degli ALS poiché questi ultimi fanno una distinzione solo tra prodotti originari e non originari.

Per i prodotti che si qualificano come merci originarie si pone la questione del Paese d'origine (in casi di cumulo). Per contro, per i prodotti non originari non si fa una distinzione (immaginaria) tra Paesi d'origine, poiché si tratta semplicemente di merci non originarie. Di conseguenza, gli ALS prevedono solo la «dichiarazione positiva», ovvero si può allestire una prova dell'origine per una merce originaria al fine di poter beneficiare di preferenze tariffali previste nell'ALS. Per le merci non originarie non è possibile allestire una prova

dell'origine. Non è prevista una «non prova dell'origine» o altro, ciò significa che non deve essere consegnata una «dichiarazione negativa».

Le dichiarazioni d'origine su documenti commerciali sono un caso particolare, poiché possono contenere sia merci originarie sia merci non originarie. In questo caso occorre contrassegnare in modo inequivocabile e chiaro quali merci non sono originarie (e dunque corrispondono alla parte della dichiarazione d'origine «...salvo indicazione contraria...»). Sta all'esportatore decidere come farlo concretamente, l'importante è che l'indicazione sia chiara.

In caso di invii che contengono merci non originarie e merci originarie e per i quali viene allestito un CCM, quest'ultimo deve, come noto, comprendere solo le merci originarie e deve essere chiaramente riconoscibile quale parte dell'invio comprende (e quale no).

Ermächtigtger Ausfühler  
Exportateur Agréé  
Esportatore Autorizzato



## ALS CH-CINA - Caricamento di dichiarazioni d'origine (EACN)

Nel quadro dello scambio di dati EA con la Cina (EACN) è necessario caricare nel sistema informatico la fattura o il documento commerciale con la dichiarazione d'origine. Se vi sono più pagine, è sufficiente caricare la pagina (o le pagine) su cui figura la dichiarazione d'origine.

È stato constatato che talvolta gli EA caricano solo la prima pagina (senza la dichiarazione d'origine). In tali casi bisogna calcolare che all'atto dell'importazione in Cina si incontreranno sicuramente delle difficoltà. Pertanto è meglio assicurarsi di caricare la pagina o le pagine giuste.

## Novità

Gennaio 2015 **Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina**  
[Circolare sull'entrata in vigore](#)

---

## Contatti

Per domande di carattere specialistico, gli Esportatori (Autorizzati) sono invitati a rivolgersi alle direzioni di circondario:

### Basilea

Elisabethenstrasse 31  
4010 Basel  
Tel. 058 469 12 87  
Fax 058 469 13 13  
[zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch](mailto:zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch)

BE, JU, SO, BL, BS, LU,  
OW, NW, AG senza distretti  
di Baden e Zurzach

### Sciaffusa

Bahnhofstrasse 62  
8200 Schaffhausen  
Tel. 058 480 11 11  
Fax 058 480 11 99  
[zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch](mailto:zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch)

AG distretti di Baden e Zurzach, ZH, SH, TG, SG, AR, AR, ZG, UR, SZ, GL, GR senza distretto della Moesa; FL

### Ginevra

Av. Louis-Casari 84  
1216 Cointrin  
Tel. 058 469 72 72  
Fax 058 469 72 73  
[centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch](mailto:centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch)

GE, VD, NE, FR, VS

### Lugano

Via Pioda 10  
6900 Lugano  
Tel 058 469 98 11  
Fax 091 923 14 15  
[centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch](mailto:centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch)

TI, GR distretto della Moesa

---

## Editore

Direzione generale delle dogane, Sezione Origine e tessili  
<http://www.ezv.admin.ch> > [Accordi di libero scambio, Origine](#)

---